

Allegato “B” al N. 62.453 di Repertorio e N. 30.826 di Raccolta

STATUTO

"FONDAZIONE BONANNI E.T.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE"

**Articolo 1
Costituzione**

È costituita con sede in Scandicci, Largo dei Mille n. 18, una Fondazione denominata

"FONDAZIONE BONANNI E.T.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"FONDAZIONE BONANNI - ETS".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 2

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione “Bonanni” – Arte come Identità - è un ente del Terzo Settore, privo di scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e a livello sovranazionale.

Essa è ispirata ai principi della promozione dell’arte come strumento di formazione dell’identità culturale, espressiva, sociale e personale, con particolare riferimento alla figura e all’opera del maestro Tiziano Bonanni, artista, ricercatore e fondatore spirituale della stessa Fondazione, che ne definisce le linee guida nel proprio testamento filosofico che fa parte integrante allo statuto.

In particolare, la Fondazione si propone di perseguire gli scopi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere d), g) e i) e più precisamente:

1. Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e intellettuale dell’artista Tiziano Bonanni, attraverso l’archiviazione, catalogazione, conservazione, studio e divulgazione delle sue opere, scritti, documenti, testimonianze e materiali anche inediti.

2. Certificazione dell’autenticità delle opere dell’artista, mediante un comitato scientifico incaricato dell’analisi stilistica, storica e tecnica, con facoltà di rilasciare certificati di autenticità e perizie estimative, prestando particolare attenzione alla protezione e salvaguardia dell’intero corpus riconducibile alla ricerca denominata GENS STYLE – Arte Transizionale, regolarmente registrata.

3. Promozione della ricerca artistica nei linguaggi non convenzionali

del disegno e della pittura, sostenendo sperimentazioni espressive, formati innovativi e percorsi transdisciplinari finalizzati all'evoluzione del linguaggio visivo.

4. Diffusione e trasmissione delle competenze artistiche e dei valori umani e filosofici propri della visione dell'artista fondatore, anche in collaborazione con il "Corpo Consolare di Firenze" mediante:

- attività formative, laboratori, seminari, workshop, performance e incontri pubblici;
- programmi educativi rivolti a studenti italiani e stranieri, giovani, adulti e appassionati;
- iniziative orientate a promuovere l'arte come veicolo di crescita interiore, consapevolezza identitaria, sensibilizzazione sociale e spirituale.

5. Realizzazione di un museo permanente dedicato all'opera e alla memoria del Maestro Bonanni, con esposizione stabile di opere e materiali selezionati, e contestuale organizzazione di mostre temporanee, installazioni, eventi tematici e percorsi espositivi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

6. Progettazione e promozione di attività culturali orientate alla rigenerazione sociale e alla valorizzazione della diversità, in particolare mediante:

- iniziative artistiche e culturali capaci di generare impatti positivi sul piano individuale e collettivo;
- contrasto all'omologazione culturale e alla perdita delle identità personali;
- valorizzazione della creatività e del pensiero critico come strumenti di inclusione, partecipazione e benessere.

7. Diffusione internazionale dei valori, della ricerca e della visione artistica della Fondazione, anche attraverso la creazione di reti di collaborazione con enti, fondazioni, accademie, corpo consolare di Firenze e istituzioni estere interessate a progetti di scambio, formazione, ricerca e cooperazione culturale.

8. Ricerca, sviluppo e diffusione del movimento artistico e teorico denominato "Transizionalismo", inteso come piattaforma evolutiva dell'arte contemporanea fondata sull'interconnessione tra linguaggi simbolici, stratificazioni generative, intuizioni metafisiche, riflessione filosofica e sperimentazione visiva.

9. Produzione e promozione di pubblicazioni editoriali, audiovisive e multimediali, cartacee e digitali, finalizzate alla diffusione della conoscenza dell'opera dell'artista, delle attività della Fondazione, delle ricerche in corso e delle relative implicazioni teoriche e applicative.

10. Collaborazione con scuole, università, enti pubblici e privati, fondazioni culturali e con il corpo consolare di Firenze, per la realizzazione di progetti culturali, formativi ed educativi volti a favorire lo sviluppo umano, il benessere sociale, la partecipazione attiva, la prevenzione del disagio giovanile e la promozione dell'identità culturale.

La Fondazione si configura come un nucleo culturale dinamico, propositivo e antagonista rispetto ai processi di omologazione culturale e perdita delle peculiarità personali e collettive. Per sua natura, si colloca come avanguardia trans-contemporanea, impegnata nella salvaguardia e nello sviluppo di forme artistiche e di pensiero che sappiano rispondere alle sfide dell'epoca contemporanea con strumenti alternativi, interdisciplinari e ad alto valore umano.

Art. 4

Attività diverse

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere altre attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purché siano svolte nel rispetto dell'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Nel perseguimento degli scopi sociali, la fondazione potrà inoltre possedere, prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, stipulare contratti con altre associazioni e terzi in genere, partecipare a bandi o sollecitare donazioni presso fondazioni private o enti pubblici, fermo restando il rispetto delle forme civilistiche e fiscali che disciplinano le fondazioni e delle tipologie di entrate previste dal presente statuto.

La Fondazione non avrà rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con finalità di lucro.

Alla Fondazione è altresì consentita la detenzione di partecipazioni in società di capitali a condizione che tale possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 90 e ss. del D.Lgs. 117/2017 secondo i quali i controlli ed i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 27 del c.c. sono esercitati sulle fondazioni del Terzo settore dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Promotori e dai Partecipanti a tale titolo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto a tale titolo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore, dai Promotori e dai Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Promotori e non, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, se richiesto per legge.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Promotori; e
- Partecipanti.

Articolo 10 Fondatori e Promotori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Possono divenire Promotori, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, previo parere vincolante dei Fondatori e Promotori esistenti, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d'Indirizzo stesso.
Possono altresì divenire Promotori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra, a condizione che non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione.

Articolo 11 Partecipanti

La partecipazione in fondazione è ispirata da principi di democrazia, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti i Partecipanti.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i partecipanti in relazione ai diritti e doveri.
Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
Le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", a condizione che non esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12 Procedura di Ammissione dei Partecipanti

Sono partecipanti coloro che sono stati ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, che versano ogni anno la quota, che rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della Fondazione.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
I soggetti che intendono far parte della Fondazione devono presentare doman-

da scritta al Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Partecipanti in occasione della prima successiva convocazione.

Articolo 13

Promotori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Promotori o Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, per l'esclusione di Promotori e a maggioranza dei voti per quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Promotori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo, se presente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice-Presidente, quest'ultimo se nominato;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'Organo di controllo o di revisione, ove obbligatori. Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Articolo 16

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo, la cui nomina è facoltativa, è composto da un numero variabile da tre a sette membri ed ha funzioni consultive e propositive.

La composizione sarà la seguente:

- fino a quattro membri nominati tra i Fondatori e/o Promotori;

- fino a tre membri nominati dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Promotori e dei Fondatori.

Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo non venga costituito, o venga a mancare, tutte le sue funzioni spetteranno al Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- nominare e revocare l'Organo di Controllo, ove obbligatorio;
- nominare e revocare l'Organo di Revisione, ove obbligatorio;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- fissare i criteri per divenire Promotori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare e sostituire, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, le proposte di modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci

giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata ma non nello stesso giorno della prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Promotori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto decisivo spetta al Presidente fino alla sua morte o dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto di costituzione della Fondazione, direttamente dai fondatori.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche dei Fondatori, Promotori o Partecipanti o persone fisiche indicate dagli enti giuridici Fondatori, Promotori o Partecipanti.

La nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta al Consiglio di Indirizzo, se costituito, ovvero in sua assenza, ai Fondatori e Promotori.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e, se necessario, un Vicepresidente;

Esso è composto da tre o più membri;
essi restano in carica:

- a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, quanto ai consiglieri nominati nell'atto costitutivo;
- per tre anni quanto ai consiglieri successivamente nominati, che sono eventualmente rieleggibili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può

delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal raggiungimento delle soglie di legge.

Articolo 19

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da minimo tre componenti scelti dal Consiglio d'Indirizzo, tra personalità distintesi nei campi di intervento della fondazione.

Il Comitato è presieduto da uno dei componenti stessi designato dal Consiglio d'Indirizzo.

I Componenti il Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti il Comitato Scientifico vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento (per il rimanente periodo del triennio), o decesso.

Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza scientifica; predispone progetti e programmi di ricerca, di lavoro e di interventi in convegni da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo; provvede agli adempimenti indicati dal Consiglio d'Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione; esprime pareri sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio d'Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione sottopongono al suo esame.

Articolo 21

Riunioni in audio o video conferenza

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riu-

nione;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 22 Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d'Indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 23 Organo di Controllo

Ove sia richiesto per legge o per libera determinazione, il Consiglio d'Indirizzo nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice civile "Composizione del collegio".

Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti indicati all'art. 2397, 2° comma, Codice civile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 Codice civile "Cause di ineleggibilità e di decadenza".

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno uno o più membri dell'Organo di Controllo, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sostituzione degli stessi.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D.

Lgs n. 231/2001 se applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita il controllo contabile;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

e) attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio di Esercizio.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo, o l'Organo di Controllo monocratico siano iscritti al registro dei revisori e sussistano le condizioni di legge, essi svolgeranno altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo ha accesso alla documentazione della Fondazione rilevante per l'esercizio del proprio mandato.

Esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e di controllo al fine di chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24

Organo di Revisione

Ove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, il Consiglio d'Indirizzo nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, prima della scadenza del mandato venga meno il componente dell'Organo di Revisione, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sua sostituzione.

Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale.

Egli non può ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

Articolo 25

Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Promotori, Partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori, consiglieri e altri componenti degli organi della fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 26

Scioglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di

Indirizzo che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio sociale residuo alla liquidazione.

Il patrimonio sociale sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi scopi e finalità analoghe.

Articolo 27
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. n. 117 del 6 luglio 2017, del Codice Civile in materia in quanto compatibili e alle leggi vigenti in materia di Fondazioni.

Articolo 28
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.